

Delega al Governo
per la riforma del
sistema pensionistico pubblico e privato
e principi di collegamento
con le altre riforme
del sistema di *welfare*

www.reforming.it

26 Gennaio 2016

Articolo 1.
(Delega al Governo
per la riforma del sistema pensionistico pubblico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi miranti a:

- ridefinire l'età anagrafica di accesso al pensionamento;
- eliminare ogni differenza tra aliquote effettive e aliquote di computo;
- ridefinire le modalità di calcolo delle pensioni e delle quote di pensione retributive;
- ridefinire i coefficienti di trasformazione del montante in rendita per le pensioni e le quote di pensione contributive;
- completare la netta separazione tra prestazioni pensionistiche, assicurative e assistenziali;
- ridefinire le aliquote di contribuzione pensionistica e assicurativa;
- completare la piena cumulabilità di pensione e reddito da lavoro;
- permettere sempre la piena appropriabilità delle prestazioni pensionistiche erogate in base a criteri di corrispettività finanziario-attuariale con i contributi;
- permettere sempre la piena cumulabilità delle prestazioni pensionistiche ed assicurative, erogate in virtù della storia contributiva, fermi restando i vincoli e i limiti previsti da ogni singolo istituto pensionistico e assicurativo;
- permettere l'esonero dalla contribuzione pensionistica per attività lavorativa svolta dopo il raggiungimento di specificati requisiti anagrafici e contributivi;
- per coloro che ottengono il primo reddito da pensione dopo una determinata e qualificata soglia di età o di contribuzione, permettere l'esonero dalla contribuzione sociale (pensionistica e assicurativa) per attività lavorativa svolta dopo il raggiungimento di specificati requisiti anagrafici e contributivi;
- estendere e generalizzare gli istituti della totalizzazione e della riconsunzione;
- estendere e generalizzare gli istituti della pensione supplementare e del supplemento di pensione.

2. I decreti delegati dalla presente legge provvedono ad applicare le modifiche normative richieste agli articoli del seguente Titolo I.

Articolo 2.
***(Delega al Governo
per la riforma del sistema pensionistico privato)***

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi miranti a:

- ridefinire le agevolazioni fiscali secondo principi di progressività;
- completare l'equiparazione tra fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e polizze assicurative con finalità pensionistica;
- ridefinire le proporzioni con cui è possibile ricevere i benefici accumulati in forma *una tantum*;
- ridefinire la casistica e le proporzioni in cui è possibile l'accesso anticipato al capitale in maturazione;
- coordinare, in capo ai pilastri pensionistici privati, le prestazioni pensionistiche e quelle di assicurazione sanitaria e di assicurazione per l'evento morte;
- permettere una riduzione dei contributi pensionistici a carico del datore di lavoro, vincolandola al completo smobilizzo dei futuri flussi di trattamento di fine rapporto (TFR);
- equiparare l'imposizione del TFR a quella dei titoli di Stato.

2. I decreti delegati dalla presente legge provvedono ad applicare le modifiche normative richieste agli articoli del seguente Titolo II.

TITOLO I
IL SISTEMA PENSIONISTICO E PREVIDENZIALE PUBBLICO

Articolo 3.
(Requisito unico per il pensionamento)

1. L'accesso al pensionamento all'interno del sistema pubblico, con qualsivoglia anzianità contributiva, è possibile dopo i 62¹ anni, senza distinzione tra uomini e donne, e senza alcun limite minimo all'anzianità contributiva e all'importo della pensione. Il requisito anagrafico è agganciato alla progressione della vita attesa.

Articolo 4.
(Trasformazione del montante nozionale in rendita per le pensioni e le quote di pensione contributive)

1. I coefficienti di trasformazione del montante nozionale in rendita, di cui alle legge n. 335 dell'8 Agosto 1995, sono:

- estesi sull'intervallo [18 : 100 anni];
- rideterminati su base annuale dall'ISTAT;
- resi automaticamente applicabili con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- riferiti in tutti i casi all'età anagrafica effettiva, indipendentemente dall'anzianità contributiva e da altre caratteristiche soggettive e oggettive.

2. A tal fine, sono predisposti idonei strumenti tecnici per:

- aggiornare annualmente e tempestivamente le tavole di mortalità/sopravvivenza;
- evitare che sull'aggiornamento dei coefficienti possano incidere fenomeni "stagionali" di mortalità/sopravvivenza.

¹ Sul valore di questa soglia anagrafica si può discutere per fissare un livello un po' più basso o un po' più alto.

3. I coefficienti sono individuali e quindi:

- i coefficienti sono distinti per uomini e donne;
- per quanto riguarda le pensioni indirette (quando il titolare decede prima dell'erogazione della pensione):
 - (a)** i coefficienti considerano il numero medio di anni per i quali ciascun erede esistente al momento del decesso potrà, in tutte le casistiche previste dalla vigente normativa, godere della prestazione a lui riservata;
 - (b)** le prestazioni agli eredi vengono calcolate, dapprima attribuendo a ciascun erede una quota del montante nozionale del *de cuius*, quindi trasformando ogni quota di montante in rendita (se la prestazione è vitalizia) o in assegni da riconoscere per un dato numero di anni (se la prestazione non è vitalizia);
 - (c)** ai fini dell'erogazione delle pensioni indirette, sono rimossi tutti gli eventuali vincoli di anzianità minima del *de cuius*;
 - (d)** possono persistere vincoli sulla decorrenza dell'accesso degli eredi alle prestazioni pensionistiche (anche in combinazione con la loro situazione economico-patrimoniale e le loro caratteristiche sanitarie e familiari), ma si afferma il principio della piena appropriabilità dei benefici senza alcuna perdita o riduzione;
 - (e)** sino al momento dell'accesso dell'erede ai benefici, il capitale continua a rivalutarsi al tasso di accumulazione nozionale proprio del sistema di calcolo contributivo;
- per le pensioni di reversibilità:
 - (a)** nel calcolo della pensione principale, i coefficienti considerano il numero medio di anni per i quali ciascun erede esistente al momento del pensionamento, sopravvivendo alla vita attesa del *de cuius*, godrà, in tutte le casistiche previste dalla vigente normativa, della prestazione a lui riservata (anche in questo caso le prestazioni possono essere vitalizie o erogate per un dato numero di anni);

- (b)** ai fini dell'erogazione delle pensioni di reversibilità, sono rimossi tutti gli eventuali vincoli di anzianità minima del *de cuius*;
- (c)** possono persistere vincoli sulla decorrenza dell'accesso degli eredi alle prestazioni pensionistiche (anche in combinazione con la loro situazione economico-patrimoniale e le loro caratteristiche sanitarie e familiari), ma si afferma il principio della piena appropriabilità dei benefici senza alcuna perdita o riduzione;
- (d)** per dare attuazione alla precedente lettera (c), le pensioni di reversibilità sono sempre calcolate al momento del decesso del *de cuius* e, nel caso gli eredi non abbiano ancora maturato il diritto ad accedere alla prestazione, le annualità posticipate sono capitalizzate, sino al momento della maturazione del diritto e del suo esercizio, al tasso di accumulazione nozionale proprio del sistema di calcolo contributivo, per poi essere trasformate in rendita sulla base dell'aspettativa di vita del beneficiario valutata nell'anno in cui incomincia l'erogazione; tale rendita va ad aggiungersi all'importo originario della prestazione, rivalutato del tasso di inflazione degli anni tra il decesso del *de cuius* e l'inizio dell'erogazione.

4. Ai fini del computo del numero di anni per cui gli eredi mediamente godranno di pensione di reversibilità o di pensione indiretta, si fa riferimento alla normativa in vigore e alle ultime tavole di mortalità/sopravvivenza. È rilevante il solo fattore anagrafico.

6. Fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto di famiglia e dal diritto ereditario, il titolare ha facoltà di eleggere altri beneficiari di pensione di reversibilità e pensione indiretta, purché questa volontà venga esplicitamente affermata prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni. Modi e termini per l'elezione sono stabiliti dai decreti delegati.

8. In coordinamento con i precedenti commi nelle parti riguardanti le prestazioni agli eredi, il Governo considera anche la possibilità di eliminare del tutto l'istituto delle pensioni di reversibilità per i lavoratori rientranti integralmente nel criterio di calcolo contributivo, ovvero di renderlo facoltativo a richiesta del titolare. Ove si procedesse in ta-

le direzioni, il Governo provvede a rivedere in aumento i coefficienti di trasformazione.

Articolo 5.
**(Il calcolo delle pensioni e
delle quote di pensione retributive)**

1. La formula di calcolo è quella retributiva stabilita dalla legge n. 503 del 30 Dicembre 1992. Tuttavia, per velocizzare il passaggio a regime del sistema contributivo nozionale, le pensioni così calcolate sono ridotte o aumentate a seconda dell'età di pensionamento del titolare.

2. Il calcolo della pensione diretta avviene secondo il seguente criterio. Indipendentemente dall'età anagrafica del titolare, l'assegno è in prima istanza virtualmente riferito ad un'età "canonica" pari al minor valore tra 62² e l'età anagrafica aumentata degli anni di contribuzione mancanti per la soglia di 40. Per coloro che entrano in quiescenza dopo aver maturato più di 40 anni di contribuzione, l'età "canonica" è fissata al minor valore tra 62 e l'età anagrafica al momento della maturazione del 40-esimo anno di contribuzione.

3. L'età "canonica" è fissata senza distinzione di sesso e di categoria occupazionale e tipologia contrattuale. In accordo al terzo comma dell'articolo 39, la soglia anagrafica di 62 e quella contributiva di 40 possono essere innalzate per produrre gli opportuni effetti.

4. Ai fini del computo dell'ammontare definitivo, si instaura equivalenza finanziario-attuariale tra:

- la somma degli assegni cui il titolare avrebbe diritto se la sua età anagrafica fosse quella "canonica";
- e la somma degli assegni che gli devono essere riconosciuti tenuto conto della sua età effettiva.

5. Nella prima somma, gli assegni annuali sono quelli derivanti dal calcolo della pensione secondo le regole retributive, considerati al loro valore nominale del primo anno, senza l'indicizzazione *ex-post* all'inflazione.

² Medesima soglia anagrafica dell'articolo 3.

6. Nella seconda somma, gli assegni annuali sono quelli da corrispondere effettivamente al titolare, anche in questo caso considerati senza l'indicizzazione *ex-post* all'inflazione.

7. L'equivalenza finanziario-attuariale è instaurata:

- con riferimento alle stesse tavole di mortalità/sopravvivenza sulla cui base sono stabiliti e aggiornati i coefficienti del sistema contributivo nozionale;
- sulla base dello stesso tasso di interesse reale (al momento l'1,5 per cento) a cui continua l'accumulazione nozionale all'interno del sistema contributivo nozionale, dopo l'entrata in quiescenza;
- considerando separatamente gli uomini e le donne, in accordo con la prima *alinea* del 3 comma del precedente articolo 4.

8. Il calcolo delle pensioni di reversibilità avviene, secondo la casistica in vigore, a partire dall'importo così rideterminato della pensione principale. Per favorire la gradualità di transizione verso il nuovo assetto raffigurato al precedente articolo 4 a regime, l'importo delle pensioni dirette e di reversibilità continua a non considerare il numero medio di anni per i quali gli eredi godranno delle prestazioni ai superstiti. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di reversibilità, sono rimossi tutti gli eventuali vincoli di anzianità minima del *de cuius*. Possono persistere vincoli sulla decorrenza dell'accesso degli eredi alle prestazioni pensionistiche (anche in combinazione con la loro situazione economico-patrimoniale e le loro caratteristiche sanitarie e familiari), ma si afferma il principio della piena appropriabilità dei benefici senza alcuna perdita o riduzione. Le pensioni di reversibilità sono sempre calcolate al momento del decesso del *de cuius* e, nel caso gli eredi non abbiano ancora maturato il diritto ad accedere alla prestazione, la loro erogazione, previa indicizzazione all'inflazione, è posticipata sino al momento della maturazione del diritto e del suo esercizio.

9. Il calcolo delle pensioni indirette avviene, secondo la casistica in vigore, a partire dall'importo della pensione principale calcolata secondo i precedenti commi 1-7 (in base alla vita attesa che sarebbe stata rilevata immediatamente prima del decesso) e senza alcun riconoscimento di anzianità figurative (in ossequio al principio di cui al successivo articolo 18). Per favorire la gradualità di transizione verso il nuovo assetto raffigurato al precedente articolo 4 a regime, l'importo delle pensioni indirette continua a non considerare il numero medio di anni per i quali gli eredi godranno delle prestazioni ai su-

perstiti. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni indirette, sono rimossi tutti gli eventuali vincoli di anzianità minima del *de cuius*. Possono persistere vincoli sulla decorrenza dell'accesso degli eredi alle prestazioni pensionistiche (anche in combinazione con la loro situazione economico-patrimoniale e le loro caratteristiche sanitarie e familiari), ma si afferma il principio della piena appropriabilità dei benefici senza alcuna perdita o riduzione. Le pensioni indirette sono sempre calcolate al momento del decesso del *de cuius* e, nel caso gli eredi non abbiano ancora maturato il diritto ad accedere alla prestazione, la loro erogazione, previa indicizzazione all'inflazione, è posticipata sino al momento della maturazione del diritto e del suo esercizio

10. Ai fini della correzione delle pensioni retributive e delle quote di pensione retributive, di cui ai precedenti commi 1-7, si fa riferimento alle modifiche dei criteri di computo dei coefficienti validi per il sistema contributivo nozionale.

11. Il nuovo criterio di calcolo si applica alle pensioni con decorrenza successiva all'entrata in vigore dei decreti delegati dalla presente legge.

Articolo 6.

(Raccordo tra pensioni di importo basso e reddito di cittadinanza universale e selettivo)

1. Quando il beneficiario, al netto della prestazione pensionistica diretta, indiretta, di reversibilità calcolata secondo i precedenti articoli 4 e 5, sia eligibile per il trattamento del reddito di cittadinanza di cui al successivo articolo 9, lo stesso beneficiario ha facoltà di posporre l'inizio / il proseguimento dell'erogazione della prestazione pensionistica per avere accesso al trattamento del reddito di cittadinanza.

2. Con decreto legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stabilito l'ammontare della prestazione pensionistica diretta, indiretta, di reversibilità al di sotto della quale il beneficiario può esercitare l'opzione di cui al precedente comma 1..

3. Se il titolare sceglie di posporre l'erogazione della prestazione pensionistica, può avere accesso al reddito di cittadinanza di cui al successivo articolo 9, previa verifica di tutti i requisiti necessari alla erogazione di quest'ultimo. Se così avviene, le annualità di pensione cui

il beneficiario rinuncia sono capitalizzate allo stesso tasso di rendimento nozionale valido nel criterio di calcolo contributivo della pensione; al momento in cui il beneficiario decide di avvalersi della prestazione pensionistica, se ne sussistono ancora i presupposti, il montante di questa accumulazione è trasformato in annualità secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4. L'annualità si va ad aggiungere a quella della pensione precedentemente calcolata e nel frattempo aggiornata per il tasso di inflazione dei periodi intercorsi tra il posticipo e l'inizio / la ripresa dell'erogazione.

3. Se il titolare del diritto alla pensione diretta decede prima di aver scelto di avvalersi della prestazione, sorge normalmente il diritto degli eredi alla prestazione indiretta.

4. La capitalizzazione nozionale delle annualità posticipate, di cui al precedente comma, riguarda le prestazioni calcolate sia con il criterio contributivo sia retributivo.

5. Il reddito di cittadinanza e le prestazioni pensionistiche (dirette, indirette e di reversibilità) non sono mai cumulabili. A differenza delle prestazioni pensionistiche, il reddito di cittadinanza non dà luogo a prestazione indiretta o di reversibilità.

Articolo 7.

(Le pensioni e le quote di pensione di invalidità e inabilità contributive)

1. Le pensioni di invalidità (riduzione significativa della capacità di lavoro) e inabilità (perdita della capacità di lavoro) sono unificate nell'istituto della "pensione anticipata per invalidità". Le pensioni anticipate di invalidità hanno lo stesso regime di reversibilità della pensione ordinaria.

2. Le pensioni anticipate di invalidità non si differenziano, nel calcolo, dalle pensioni dirette di cui al precedente articolo 4, senza accrediti figurativi di anzianità o contributi. L'unica differenza rispetto alla pensione ordinaria è nell'età in cui è possibile l'eccesso alla prestazione. Valgono le seguenti specificazioni:

- l'inizio dell'erogazione può avvenire a qualsivoglia età, in coincidenza con l'evento invalidante/inabilitante, senza limiti di anzianità contributiva;

- quando il beneficiario, al netto della pensione anticipata per invalidità o delle relative prestazioni di reversibilità (in caso di eredi), sia eligibile per il trattamento del reddito di cittadinanza di cui al successivo articolo 9, lo stesso beneficiario ha facoltà di posporre l'inizio / il proseguimento dell'erogazione della prestazione pensionistica per avere accesso al trattamento del reddito di cittadinanza;
- quando il titolare di pensione diretta decede prima della richiesta di erogazione, sorge normalmente il diritto degli eredi alla prestazione indiretta;
- il coefficiente di trasformazione considera l'età anagrafica effettiva del titolare e gli anni per i quali mediamente gli eredi godranno delle prestazioni ai superstiti.

3. Se il titolare sceglie di posporre l'erogazione della prestazione, può avere accesso al reddito di cittadinanza di cui al successivo articolo 9, previa verifica di tutti i requisiti necessari alla sua erogazione. Se così avviene, le annualità di pensione cui il beneficiario rinuncia sono capitalizzate allo stesso tasso di rendimento nozionale valido nel criterio di calcolo contributivo della pensione; nel momento in cui il beneficiario decide di avvalersi della prestazione pensionistica, se ne sussistono ancora i presupposti, il montante di questa accumulazione è trasformato in annualità, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4, sulla base dell'aspettativa di vita dello stesso beneficiario valutata nell'anno in cui incomincia l'erogazione. L'annualità si va ad aggiungere a quella della pensione precedentemente calcolata, nel frattempo aggiornata per il tasso di inflazione dei periodi intercorsi tra il posticipo e l'inizio / la ripresa dell'erogazione.

4. Il reddito di cittadinanza e la pensione anticipata per invalidità (diretta, indiretta o di reversibilità) non sono mai cumulabili. A differenza della pensione anticipata per invalidità, il reddito di cittadinanza non dà luogo a prestazione indiretta o di reversibilità.

5. Nel caso in cui la pensione anticipata di invalidità venga revocata per sopraggiunto superamento delle cause invalidanti, la parte residua del montante continua l'accumulazione nozionale, per essere trasformato in prestazioni quando il diritto a pensione diviene richiedibile ed è esercitato.

6. Per l'accesso alle pensioni anticipate di invalidità calcolate secondo i precedenti commi, sono rimossi tutti i vincoli di tipo contributivo in capo al titolare. Unico vincolo resta la verifica della causa invalidan-

te/inabilitante. Possono persistere vincoli sulla decorrenza dell'accesso degli eredi alle prestazioni pensionistiche (anche in combinazione con la loro situazione economico-patrimoniale e le loro caratteristiche sanitarie e familiari), ma si afferma il principio della piena appropriabilità dei benefici senza alcuna perdita o riduzione. Nel caso gli eredi non abbiano ancora maturato il diritto ad accedere alla prestazione, le pensioni di reversibilità sono sempre calcolate al momento del decesso del *de cuius* e le annualità non fruite sono capitalizzate, sino al momento della maturazione del diritto e del suo esercizio, al tasso di accumulazione nozionale proprio del sistema di calcolo contributivo, per poi essere trasformate in rendita sulla base dell'aspettativa di vita del beneficiario valutata nell'anno in cui incomincia l'erogazione; tale rendita va ad aggiungersi all'importo originario della prestazione, rivalutato del tasso di inflazione degli anni tra il decesso del *de cuius* e l'inizio dell'erogazione.

7. Il Governo considera anche la possibilità di eliminare del tutto l'istituto delle pensioni di reversibilità per le pensioni anticipate per invalidità di cui ai precedenti commi, anche a seconda del loro importo, ovvero di renderlo facoltativo a richiesta del titolare. Ove si procedesse in tale direzione, il Governo provvede a rivedere in aumento i coefficienti di trasformazione.

Articolo 8.

(Le pensioni e le quote di pensione di invalidità e inabilità retributive)

1. Le pensioni di invalidità (riduzione significativa della capacità di lavoro) e inabilità (perdita della capacità di lavoro) sono unificate nell'istituto della "pensione anticipata per invalidità". La pensione anticipata di invalidità hanno lo stesso regime di reversibilità della pensione ordinaria.

2. Le pensioni anticipate di invalidità non si differenziano, nel calcolo, dalle pensioni dirette di cui al precedente articolo 5, senza accrediti figurativi di anzianità o contributi. L'unica differenza rispetto alla pensione ordinaria è nell'età in cui è possibile l'eccesso alla prestazione. Valgono le seguenti specificazioni:

- l'inizio dell'erogazione può avvenire a qualsivoglia età, in coincidenza con l'evento invalidante/inabilitante, senza limiti di anzianità contributiva;

- quando il beneficiario, al netto della pensione anticipata per invalidità o delle relative prestazioni di reversibilità (in caso di eredi), sia eligibile per il trattamento del reddito di cittadinanza di cui al successivo articolo 9, lo stesso beneficiario ha facoltà di posporre l'inizio / il proseguimento dell'erogazione della prestazione pensionistica per avere accesso al trattamento del reddito di cittadinanza;
- quando il titolare di pensione diretta decede prima della richiesta di erogazione, sorge normalmente il diritto degli eredi alla prestazione indiretta;
- coerentemente con il criterio di calcolo di cui al precedente articolo 4, l'importo della pensione anticipata per invalidità non considera il numero medio di anni per i quali gli eredi godranno delle prestazioni ai superstiti.

3. Se il titolare sceglie di posporre l'erogazione della prestazione, può avere accesso al reddito di cittadinanza di cui al successivo articolo 9, previa verifica di tutti i requisiti necessari alla sua erogazione. Se così avviene, le annualità di pensione cui il beneficiario rinuncia sono capitalizzate allo stesso tasso di rendimento nozionale valido nel criterio di calcolo contributivo della pensione; nel momento in cui il beneficiario decide di avvalersi della prestazione pensionistica, se ne sussistono ancora i presupposti, il montante di questa accumulazione è trasformato in annualità secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4, sulla base dell'aspettativa di vita dello stesso beneficiario valutata nell'anno in cui incomincia l'erogazione. L'annualità si va ad aggiungere a quella della pensione precedentemente calcolata, nel frattempo aggiornata per il tasso di inflazione dei periodi intercorsi tra il posticipo e l'inizio / la ripresa dell'erogazione.

4. Il reddito di cittadinanza e la pensione anticipata per invalidità (diretta, indiretta o di reversibilità) non sono mai cumulabili. A differenza della pensione per anticipata per invalidità, il reddito di cittadinanza non dà luogo a prestazione indiretta o di reversibilità.

5. Nel caso in cui la pensione anticipata per invalidità venga revocata per soprappiù superamento delle cause invalidanti:

- per la sua parte retributiva, l'erogazione riprende alla nuova maturazione del diritto se esercitato, previa indicizzazione all'inflazione per gli anni intercorsi;
- per la parte contributiva (di cui al precedente comma 3), il montante residuo continua l'accumulazione, per essere nuo-

vamente trasformato in rendita alla nuova maturazione del diritto se esercitato, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4 e sulla base dell'aspettativa di vita del beneficiario valutata nell'anno in cui ricomincia l'erogazione.

6. Per l'accesso alle pensioni anticipate di invalidità calcolate secondo i precedenti commi, sono rimossi tutti i vincoli di tipo contributivo in capo al titolare. Unico vincolo resta la verifica della causa invalidante/inabilitante. Possono persistere vincoli sulla decorrenza dell'accesso degli eredi alle prestazioni pensionistiche (anche in combinazione con la loro situazione economico-patrimoniale e le loro caratteristiche sanitarie e familiari), ma si afferma il principio della piena appropriabilità dei benefici senza alcuna perdita o riduzione. Nel caso gli eredi non abbiano ancora maturato il diritto ad accedere alla prestazione, le pensioni di reversibilità sono sempre calcolate al momento del decesso del *de cuius* e la loro erogazione, previa indicizzazione all'inflazione, è posticipata sino al momento della maturazione del diritto e del suo esercizio.

Articolo 9.

(Coordinamento con altri disegni di legge delega)

1. Il reddito di cittadinanza di cui ai precedenti due articoli è fissato in conformità con il disegno di legge delega presentato da ... in data ..., che prevede l'introduzione di un reddito minimo personale, che può variare nell'importo e nella durata di erogazione a seconda delle caratteristiche economiche (reddituale e patrimoniale), individuali e familiari, anagrafiche e sanitarie.

2. Concorrono a definire la situazione economica tutti i redditi e tutte le dotazioni patrimoniali, ivi inclusi i redditi da pensione del sistema pensionistico pubblico e i redditi da prestazioni in rendita INAIL e le prestazioni in capitale INAIL di cui al successivo articolo 19.

3. Il Governo cura la confluenza nell'istituto del reddito minimo di tutti gli istituti assistenziali oggi esistenti a livello nazionale:

- le integrazioni delle pensioni al minimo,
- le pensioni sociali,
- gli assegni sociali,
- gli assegni ordinari di invalidità (*cf.* articoli 7-8),
- le pensioni di inabilità (*cf.* articoli 7-8),

- le pensioni di invalidità del Ministero dell'Interno (in tutte le loro declinazioni),
- le pensioni di guerra,
- gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare.

3. Il reddito minimo è strumento universale (nel senso non categoriale e diretto a tutta la cittadinanza), ma selettivo sulla base delle caratteristiche personali e familiari qualificanti. Esso eroga, per ciascuna fattispecie rilevante, la differenza tra i redditi netti (di qualsivoglia origine) e la soglia minima sotto la quale non è possibile cadere. È finanziato dalla fiscalità generale e, previo il riscontro anche ripetuto nel tempo della residenza effettiva del percettore, considera il diverso costo della vita tra zone geografiche.

4. Sostituendo, con le sue varie declinazioni, tutti gli istituti assistenziali di livello nazionale (a carico del bilancio dello Stato), il reddito minimo integra i livelli essenziali di dotazione monetaria al di sotto dei quali il singolo e le stabili aggregazioni di individui non possono ritrovarsi. Le Regioni e gli Enti Locali possono prevedere prestazioni ulteriori, purché totalmente autofinanziate con risorse dei propri bilanci e senza alcun affidamento, presente e prospettico, sulle risorse del bilancio dello Stato.

5. Nel caso degli interventi assistenziali a favore delle stabili aggregazioni di individui (in sostituzione degli assegni familiari e degli assegni per il nucleo familiare), il reddito di cittadinanza mantiene una funzione distinta e coordinata con gli eventuali schemi di detrazione dall'imposta personale sul reddito: questi ultimi sono strumento di definizione della progressività dell'imposizione personale sul reddito (della "curva" delle aliquote marginali/medie) al variare delle caratteristiche familiari; il primo colma la differenza fra redditi (di qualunque origine) netti dell'imposizione e la soglia minima individuata per ciascuna fattispecie. In sede di liquidazione e pagamento, le imposte personali sul reddito (dal cittadino all'Erario) sono compensate con l'erogazione prevista dal reddito minimo (dall'Erario al cittadino).

6. Il Governo, infine, cura il coordinamento del reddito minimo con la nuova disciplina organizzata degli ammortizzatori del mercato del lavoro introdotta dal Job Act. In particolare si prevede:

- un istituto assicurativo, integralmente finanziato con contributi proporzionali sul reddito da lavoro dipendente (pubblico e privato) e parasubordinato che:

- (a) eroghi trattamenti di sostegno in caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro dipendente e parasubordinato, con contestuale conservazione del rapporto di lavoro;
- (b) eroghi trattamenti di sostegno in caso di perdita definitiva del lavoro dipendente o parasubordinato;
- un istituto assistenziale, finanziato dalla fiscalità generale, che eroghi trattamenti di sostegno alle persone mai precedentemente occupate e a coloro che hanno perso il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b).

L'istituto assicurativo eroga prestazioni commisurate alle ultime retribuzioni, limitate nel tempo e vincolate a requisiti stringenti sulle scelte individuali volte al reinserimento nel mercato del lavoro e al reimpiego sia come lavoratore dipendente sia come parasubordinato (*i.e.* collegamento con il sistema dei servizi reali per l'impiego).

L'istituto assistenziale è una declinazione del reddito minimo di cittadinanza. Il suo importo e la sua durata di erogazione:

- considerano le caratteristiche economiche (reddituale e patrimoniali), individuali e familiari, anagrafiche e sanitarie;
- è posto nelle adeguate proporzioni rispetto all'importo e alla durata che il reddito minimo di cittadinanza assume in tutte le altre fattispecie ritenute meritevoli dalla legge.

Articolo 10.

(L'aliquota di contribuzione pensionistica dei lavoratori dipendenti)

1. L'aliquota di contribuzione pensionistica dei lavoratori dipendenti privati e pubblici (da applicarsi al reddito lordo da lavoro) è uniformata per tutte le tipologie occupazionali e contrattuali.

2. Per coloro che non smobilizzano il TFR verso i pilastri pensionistici privati, l'aliquota è fissata al 33 per cento (nella somma delle quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro), con rimozione di qualunque differenza tra livello effettivo e livello di computo.

3. Per coloro che smobilizzano il TFR, l'aliquota è fissata al 25 per cento. La differenza rispetto al 33 per cento si compone di due parti:

- 4 per cento di decontribuzione a favore del datore di lavoro di cui al successivo articolo 33;

- e 4 per cento di decontribuzione a favore del lavoratore nella forma di maggiori retribuzioni lorde, regolarmente soggette a imposizione e contribuzione sociale (pensionistica e assicurativa).

4. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore pubblico, i precedenti commi sono coordinati con il successivo articolo 35. La riduzione dell'aliquota di contribuzione pensionistica è applicata solo alla platea dei lavoratori dipendenti per i quali le condizioni di finanza pubblica consentono lo smobilizzo reale del TFR.

Articolo 11.

(L'aliquota di contribuzione pensionistica dei lavoratori autonomi)

1. L'aliquota di contribuzione pensionistica dei lavoratori autonomi - artigiani e commercianti - da applicarsi al reddito lordo dell'attività, è innalzata allo stesso livello previsto per i dipendenti che smobilizzano il TFR. È rimosso il minimo contributivo. Il Governo provvede ad adottare misure idonee a prevenire aumenti del tasso di evasione fiscale e contributiva, a cominciare dal rafforzamento degli studi di settore e delle funzioni ispettive del SECIT.

Articolo 12.

(L'aliquota di contribuzione pensionistica dei lavoratori parasubordinati)

1. L'aliquota di contribuzione pensionistica dei lavoratori parasubordinati (da applicarsi al reddito lordo da lavoro) è innalzata allo stesso livello previsto per i dipendenti che smobilizzano il TFR.

2. È rimossa ogni distinzione contributiva oggi esistente tra tipologie di lavoratori parasubordinati.

3. L'aliquota di contribuzione pensionistica è distinta da quella a finanziamento dell'indennità di maternità, dell'assegno per il nucleo familiare, dell'indennità di malattia. Queste ultime prestazioni sono organizzate e finanziate in ossequio al dettato del precedente articolo 9 e del successivo articolo 20.

Articolo 13.

(Contabilizzazione della contribuzione pensionistica)

- 1.** Dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati dalla presente legge, la contribuzione pensionistica sinora posta a carico del datore di lavoro, privato e pubblico, è ri-contabilizzata a carico dei lavoratori dipendenti.
- 2.** L'applicazione del precedente comma prevede che, contestualmente, i minori oneri contributivi per il datore di lavoro si traducano in maggiori retribuzioni lorde per i dipendenti, a parità di costo complessivo del lavoro e contribuzione pensionistica al pilastro pubblico.
- 3.** Per i nuovi lavoratori, i contratti di lavoro sono adeguati da subito alla nuova contabilizzazione.

Articolo 14.

(Proseguimento del lavoro, cumulabilità dei redditi e opzione di esonero contributivo)

- 1.** I lavoratori autonomi mantengono la facoltà di prolungare l'attività senza limiti di legge, fatte salve le specifiche legislazioni settoriali per quanto attiene le caratteristiche oggettive e soggettive che contraddistinguono requisiti minimi di qualità e sicurezza.
- 2.** Per i lavoratori dipendenti del comparto privato e pubblico e per i lavoratori parasubordinati, l'età anagrafica di 67³ anni o il raggiungimento di 40 anni di contribuzione rappresentano il limite massimo per la continuazione dell'attività all'interno del rapporto di lavoro in corso.
- 3.** Successivamente al 67-esimo anno di età o al 40-esimo di contribuzione, il lavoro dipendente privato e pubblico e il lavoro parasubordinato possono essere continuati non per volontà unilaterale, ma sulla base di nuovi contratti, stipulati *ex-novo* con i datori di lavoro, secondo la normativa in vigore.
- 4.** Al compimento del 67-esimo anno di età o del 40-esimo di contribuzione, l'erogazione della pensione avviene solo su esplicita richiesta del lavoratore, che può liberamente scegliere di posticiparla, sia

³ Sul valore di questa soglia anagrafica si può discutere per fissare un livello un po' più basso o un po' più alto. Lo stesso valga per gli anni di anzianità contributiva.

perché impegnato all'interno di nuovo contratto lavorativo, sia per motivazioni altre. In caso di posticipo:

- per le pensioni e le quote di pensione contributive, il montante continua a rivalutarsi al tasso di rendimento nozionale (cfr. articolo 4);
- per le pensioni e le quote di pensione retributive, il lavoratore ha accesso alle correzioni in aumento di cui al precedente articolo 5.

Nel caso, poi, il lavoratore che posticipa sia eligibile per il reddito minimo di cittadinanza, può optare per quest'ultimo come descritto al precedente articolo 6.

5. La cumulabilità tra reddito da lavoro e reddito da pensione pubblica è sempre piena quando la pensione è calcolata con i criteri di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Essa vale anche in capo agli eredi, in caso di pensioni di reversibilità e pensioni indirette. A quest'ultimo proposito, il Governo valuta se la perfetta cumulabilità in capo agli eredi debba essere riconosciuta soltanto quando la pensione del titolare è totalmente contributiva (scontando all'origine, con logica finanziario-attuariale, la sopravvivenza al *de cuius*), ovvero possa essere riconosciuta anche sulle pensioni retributive e di transizione (che non considerano o non considerano *in toto* tale sopravvivenza; cfr. precedente articolo 5).

6. La piena cumulabilità tra reddito da lavoro e reddito da pensione pubblica vale anche con riferimento alle pensioni anticipate per invalidità di cui ai precedenti articoli 7 e 8. Anche in questo caso, per le eventuali prestazioni agli eredi, valga il terzo capoverso del precedente punto 5.

7. La piena cumulabilità con il reddito da lavoro vale anche con riferimento alle prestazioni INAIL di cui al successivo articolo 19, indifferentemente se nella forma di capitale, di rendita o di servizi reali. I criteri di calcolo delle prestazioni monetarie INAIL sono diversi e autonomi da quelli delle pensioni e, quindi, la cumulabilità in capo agli eredi non solleva problemi di principio ma viene stabilita direttamente nel regolamento dei singoli istituti.

8. Chi ottiene il primo reddito da pensione dopo il 67-esimo anno di età (senza limiti in termini di anni contribuzione) o dopo il 40-esimo anno di contribuzione, può, per l'eventuale successiva attività di lavoro di qualunque tipologia, chiedere l'esonero integrale dalla contribuzione sociale a suo carico (di cui quella pensionistica è parte).

L'esonero dai contributi pensionistici è accessibile senza limiti, mentre quello dai contributi assicurativi è limitato ai redditi da lavoro non superiori alla soglia specificata nei decreti delegati.

9. Coloro che hanno avuto la prima pensione calcolata secondo il dettato dei precedenti articoli 4 e 5, a qualunque età e anzianità contributiva, possono, per l'attività lavorativa svolta dopo il pensionamento, chiedere l'esonero dalla contribuzione pensionistica se la nuova attività avviene nella forma del lavoro parasubordinato o autonomo.

Articolo 15.

(Estensione e generalizzazione degli istituti di totalizzazione, riunione, ricongiunzione e pensione supplementare)

1. Per le pensioni erogate dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati dalla presente legge, i contributi versati in qualsivoglia gestione pensionistica concorrono tutti, senza limiti, al calcolo dell'importo della pensione.

2. Il requisito unico per il diritto a pensione è quello del precedente articolo 3, che è valido di fronte a tutte le gestioni pensionistiche attraverso cui il lavoratore è transitato.

3. Ai fini della erogazione delle pensioni, le Casse dei liberi professionisti e le Gestioni autonome non interessate dalla fusione di cui al successivo articolo 17:

- per le pensioni e le quote di pensione contributive, si fanno carico del pagamento di un ammontare pari alla trasformazione in rata, secondo il dettato della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995, del montante dei contributi a loro versati (qualunque sia l'anzianità contributiva maturata presso la singola Cassa);
- per le pensioni e le quote di pensione retributive calcolate secondo le modalità di cui al precedente articolo 5., si fanno carico del pagamento di una percentuale della pensione o della quota di pensione pari alla percentuale del montante contributivo complessivo (virtualmente calcolato) derivante dai contributi a loro versati.

4. In particolare, l'assegnazione delle percentuali, di cui all'ultima *alinea* del precedente comma, avviene applicando virtualmente ai contributi pensionistici di tutta la carriera il sistema di calcolo contributi-

vo, con ricorso al tasso di crescita medio quinquennale del PIL così come storicamente registrato dall'ISTAT.

Articolo 16.
***(Generalizzazione dell'istituto
del supplemento di pensione)***

- 1.** A partire dall'entrata in vigore dei decreti delegati dalla presenta legge, l'istituto del supplemento di pensione è ri-denominato "pensione aggiuntiva" ed è organizzato secondo i seguenti criteri.
- 2.** A fronte di contribuzione al sistema pensionistico successiva alla decorrenza della prima pensione, è possibile chiedere l'erogazione di una maggiorazione della stessa pensione, tramite la trasformazione in rendita del montante dei nuovi contributi versati.
- 3.** Il calcolo della pensione aggiuntiva avviene sempre con il criterio contributivo, di cui al precedente articolo 4..
- 4.** La richiesta della pensione aggiuntiva può esser fatta su base annuale o pluriennale, a discrezione del lavoratore. Non esiste limite alle volte in cui può essere reiterata la richiesta di pensione aggiuntiva.
- 5.** L'istituto della pensione aggiuntiva è uniformato per tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, i lavoratori parasubordinati e i lavoratori autonomi.
- 6.** L'istituto della pensione aggiuntiva riguarda solo coloro che si pensionano la prima volta dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati, con pensioni calcolate secondo i precedenti articoli 4 e 5.
- 7.** Quando l'inizio dell'erogazione della pensione è richiesta in costanza di rapporto di lavoro (nei limiti permessi dal comma 2 dell'articolo 14), la pensione aggiuntiva deriva dalla naturale continuazione di contribuzione.

Articolo 17.

(Versamento della contribuzione pensionistica)

1. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti delegati, la contribuzione pensionistica è versata all'Ente Gestore del Sistema Previdenziale Pubblico, in cui tutti i precedenti Istituti preposti alla gestione del pilastro pensionistico pubblico sono fusi.

Articolo 18.

(Rimozione degli istituti dell'anzianità figurativa e dell'accredito di contributi figurativi)

1. Il Governo procede alla ricognizione di tutte le casistiche in cui l'attuale normativa prevede gli istituti del riconoscimento di anzianità contributiva figurativa e/o dell'accredito di contributi pensionistici figurativi.

2. La ricognizione è finalizzata al superamento dei due istituti e alla loro sostituzione, nella casistica ritenuta rilevante e compatibilmente con le condizioni di Finanza Pubblica, di strumenti di assistenza sociale universali e selettivi, rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- essi sono rivolti agli stessi individui precedentemente beneficiari dei due istituti di anzianità/accredito figurativa/o;
- essi sono il più possibile connessi, nella cadenza temporale nel corso della vita umana, nella durata e nell'importo, alle fattispecie per le quali si era in precedenza avvertita l'esigenza di compensare attraverso la creazione di benefici pensionistici su base figurativa;
- essi tengono conto del diverso costo della vita tra zone geografiche, previo il riscontro anche ripetuto nel tempo della residenza effettiva del percettore;
- alcuni di loro possono realizzarsi come declinazioni del reddito minimo di cittadinanza.

3. Restano salvi gli anni di anzianità contributiva figurativa e/o gli accrediti contributivi figurativi per i quali siano già maturati i diritti anche se non è ancora intervenuta, lì dove prevista, esplicita richiesta del titolare.

4. Per la casistica ritenuta rilevante, il Governo dichiara non più riconoscibili anni di anzianità figurativa e contributi figurativi contestualmente all'introduzione degli strumenti di assistenza sociale deputati a sostituirli. Negli altri casi, i due istituti di anzianità/accredito figurativa/o devono intendersi decaduti.

5. Il finanziamento degli strumenti di assistenza sociale di cui ai precedenti commi è a carico della fiscalità generale. Il Governo cura il coordinamento di tali strumenti con il reddito minimo di cittadinanza di cui al precedente articolo 9 e con la nuova disciplina organizzata degli ammortizzatori del mercato del lavoro inaugurata dal Job Act.

Articolo 19.

(Assicurazione degli infortuni sul lavoro - INAIL)

1. A partire dall'entrata in vigore dei decreti delegati dalla presente legge, INAIL diviene una direzione all'Ente Gestore del Sistema Previdenziale Pubblico.

2. Il bilancio di INAIL è gestito in modalità separata da quello dell'Ente Gestore del Sistema Previdenziale Pubblico.

3. La direzione INAIL assicura tutti i lavoratori, dipendenti privati e pubblici, parasubordinati e autonomi, contro infortuni nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa. Come già previsto dalla normativa, possono richiedere l'assicurazione INAIL anche coloro che svolgono prevalentemente lavori domestici non retribuiti, previa corresponsione del premio assicurativo.

4. L'aliquota di contribuzione all'INAIL è in percentuale del reddito da lavoro ed è unica per tutte le categorie occupazionali e contrattuali, ponendo in atto un'assicurazione sociale universale del comparto del lavoro dipendente, parasubordinato e autonomo. Le contribuzioni a carico di coloro che svolgono prevalentemente lavori domestici non retribuiti sono stabilite e aggiornate dall'INAIL.

5. Il contributo è da intendersi come premio assicurativo e la sua aliquota è scelta e variata in modo tale da consentire la gestione in equilibrio delle prestazioni fornite da INAIL, alla luce degli andamenti correnti e prospettici. È escluso ogni intervento da parte della fiscalità generale.

6. La contribuzione è a carico del lavoratore. A tal fine, per i contratti già in essere, i datori di lavoro, a parità di costo del lavoro, accreditano il contributo sinora a loro carico al lavoratore come parte della retribuzione lorda. A valere su quest'ultima, è a carico del lavoratore sia il premio INAIL sia la contribuzione pensionistica di cui al precedente articolo 13.

7. Per i nuovi lavoratori, i contratti di lavoro sono adeguati da subito alla nuova contabilizzazione del premio INAIL.

8. Il Governo cura il coordinamento delle prestazioni monetarie dell'INAIL, e della loro eventuale reversibilità agli eredi, con l'istituto del reddito di cittadinanza di cui al precedente articolo 9. In particolare, permette che il beneficiario (il titolare o l'erede) possa posticipare l'erogazione della prestazione per poter avere accesso al trattamento del reddito di cittadinanza, quando, al netto della stessa prestazione, egli divenga eligibile per il trattamento del reddito di cittadinanza.

9. Nel caso in cui la prestazione monetaria INAIL venga posticipata, essa si accumula in capitalizzazione nozionale come descritto ai precedenti articoli 7 e 8, per poi, quando il beneficiario sceglie di avvalersene:

- essere liquidata in forma capitale, se la prestazione originaria era in forma capitale;
- essere trasformata in una rendita che si aggiunge alla rendita originaria rivalutata per l'inflazione; questa rendita aggiuntiva è calcolata con riferimento alle stesse tavole di mortalità/sopravvivenza utilizzate per la determinazione dei coefficienti di trasformazione "Dini".

10. La prestazioni INAIL e le relative eventuali prestazioni agli eredi non sono mai cumulabili con il reddito di cittadinanza. A differenza della rendita INAIL, il reddito di cittadinanza non dà luogo a prestazione indiretta o di reversibilità.

11. La prestazioni INAIL sono sempre completamente cumulabili con le prestazioni pensionistiche calcolate secondo i precedenti articoli 4 e 5. Le eventuali prestazioni agli eredi derivanti da prestazioni INAIL sono sempre completamente cumulabili con le eventuali prestazioni agli eredi derivanti dai diritti pensionistici del *de cuius*. L'accesso alle prestazioni pensionistiche (precedenti articoli 6, 7 e 8) e quello alle prestazioni INAIL possono essere contemporaneamente posticipati per avere accesso al reddito di cittadinanza quando, al netto dei due trattamenti, se ne abbia esigibilità.

12. Le prestazioni INAIL sono sempre completamente cumulabili con i redditi da lavoro.

Articolo 20.

(Oneri sociali diversi dalla contribuzione pensionistica e dal premio INAIL)

1. Il Governo procede alla ricognizione di tutti gli oneri sociali, diversi dalla contribuzione pensionistica, dal premio INAIL e dalla contribuzione relativa agli istituti di cui al comma 2 del precedente articolo 9, riguardanti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, i parasubordinati e agli autonomi, e delle relative prestazioni assicurative o assistenziali.

2. Le finalità della ricognizione sono le seguenti:

- per il lavoro dipendente e parasubordinato, curare il coordinamento con le voci contributive e le prestazioni di cui alla nuova disciplina organizzata degli ammortizzatori del mercato del lavoro introdotta dal Job Act;
- per il lavoro dipendente, parasubordinato e autonomo, curare il coordinamento con l'introduzione del reddito minimo di cittadinanza di cui al precedente articolo 9 e degli strumenti di assistenza sociale di cui al precedente articolo 18;
- verificare la rispondenza delle prestazioni ai seguenti principi:
 - (c)** le prestazioni assicurative fanno riferimento il più possibile a tutta la platea del lavoro dipendente, parasubordinato e autonomo e sono finanziate con premi raccolti a valere sui redditi annuali degli appartenenti alla stessa platea; i premi sono distinti per ciascuna prestazione assicurata e tali da mantenere in equilibrio finanziario la gestione della prestazione, senza ricorso alla fiscalità generale;
 - (d)** nella definizione della tipologia di prestazioni e dei relativi premi, si persegue la massima omogeneità tra lavoro dipendente, parasubordinato e autonomo;
 - (e)** lì dove la natura delle prestazioni non lo permetta, le platee di riferimento sono da un lato quella del lavoro dipendente e parasubordinato e, dall'altro, quella del lavoro autonomo;

- (f) le prestazioni assistenziali non possono essere rivolte a platea diversa dalla cittadinanza intera, anche se possono essere selettive rispetto a caratteristiche economiche (reddituali e patrimoniali), anagrafiche, sanitarie diverse dallo stato occupazionale e dall'appartenenza categoriale;
 - (g) le prestazioni assistenziali sono a carico della fiscalità generale;
- sulla base dei risultati della precedente verifica, apportare gli opportuni cambiamenti, ridisegnando il funzionamento delle prestazioni assicurativo-assistenziali, anche facendo estinguere alcuni istituti e creandone di nuovi, sotto il vincolo che il nuovo assetto fornisca almeno le stesse tutele dell'attuale rete di assicurazione sociale (diversa dalla copertura pensionistica) e assistenza sociale.

3. Alla luce dei precedenti principi, il Governo provvede a riorganizzare gli istituti (oggi a carico dell'INPS) dell'indennità di maternità, dell'indennità di malattia, del congedo straordinario e dei permessi per assistenza ai disabili e dell'astensione facoltativa dei lavoratori disabili.

Articolo 21.

(Riscatto, contribuzione volontaria e costituzione di rendita)

- 1.** Il Governo procede alla ricognizione di tutta la casistica in cui possono intervenire i tre istituti di:
 - riscatto di periodi contributivi al sistema pensionistico pubblico,
 - contribuzione volontaria al sistema pensionistico pubblico;
 - costituzione di una rendita vitalizia presso il sistema pensionistico pubblico.
- 2.** Compito del Governo è:
 - omogeneizzare i tre istituti per i lavoratori dipendenti privati e pubblici, i lavoratori parasubordinati e i lavoratori autonomi;
 - circoscrivere l'applicabilità dei tre istituti alla casistica essenziale e più meritevole, coerentemente con la necessità di diversificare il sistema pensionistico, bilanciando da un alto accumulazione nozionale e accumulazione reale e, dall'altro, fi-

nanziamento a ripartizione e finanziamento con smobilizzo di investimenti reali;

- stabilire che, dall'entrata in vigore dei decreti delegati dalla presente legge, i tre istituti adottano il criterio di calcolo contributivo nozionale, indipendentemente dai requisiti anagrafici e contributivi del richiedente.

3. In particolare, l'ultima *alinea* del precedente comma implica che i tre istituti si sostanzino nell'erogazione, a fronte dei contributi versati dal richiedente, di una pensione aggiuntiva calcolata con il sistema contributivo nozionale, secondo il dettato del precedente articolo 16.

Articolo 22.

(Il bilancio consolidato dell'Ente Gestore del Sistema Previdenziale Pubblico)

1. L'Ente Gestore del Sistema Previdenziale Pubblico è incaricato dell'erogazione delle prestazioni assicurative e assistenziali (di livello nazionale). A tale scopo, riceve i contributi assicurativi e i premi INAIL dai lavoratori, nonché le risorse fiscali per il finanziamento dell'assistenza dal bilancio dello Stato.

2. I decreti delegati definiscono le modalità con cui l'Ente Gestore del Sistema Previdenziale Pubblico compila il bilancio consolidato.

3. Nel bilancio è data separata evidenza degli istituti pensionistici, assicurativi e assistenziali che l'Ente gestisce, sia sul lato della raccolta dei finanziamenti sia su quello dell'erogazione delle prestazioni.

Articolo 23.

I bilanci pluriennali

1. I decreti delegati definiscono le modalità con cui l'Ente Gestore del Sistema Previdenziale Pubblico compila i bilanci previsionali per il successivo decennio, sulla base delle ipotesi micro e macroeconomiche concordate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale.

Articolo 24.

(Definizione: la pensione pubblica)

- 1.** A partire dall'entrata in vigore dei decreti delegati dalla presente legge, il sistema pensionistico pubblico erogherà soltanto prestazioni di pensione (la "pensione pubblica"), senza alcuna distinzione di tipologia in base all'età/anzianità del beneficiario o ad altre sue caratteristiche soggettive e oggettive, salvo il caso della pensione anticipata per invalidità.
- 2.** Tutti gli istituti assistenziali consistenti nell'erogazione di rendite vitalizie o per periodi determinati sono coordinati con l'istituto reddito di cittadinanza di cui al precedente articolo 9.

Articolo 25.

(Il finanziamento della spesa sociale)

- 1.** A partire dall'entrata in vigore dei decreti delegati, gli istituti di natura assicurativa, di cui ai precedenti articoli 9 (comma 6), 19 e 20, sono costantemente finanziati con i contributi *ad hoc* raccolti annualmente dalla platea dei soggetti assicurati. È escluso qualunque concorso della fiscalità generale.
- 2.** A partire dall'entrata in vigore dei decreti delegati, gli istituti di natura assistenziale, di cui ai precedenti articoli 9 e 20, sono integralmente a carico della fiscalità generale. Lì dove necessario, il Governo cura la riorganizzazione delle fonti di finanziamento, portando ad esaurimento gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore, con idonea compensazione nelle voci di gettito fiscale.
- 3.** A partire dall'entrata in vigore dei decreti delegati, le pensioni pubbliche sono pagate con il gettito contributivo, annualmente integrato, quando necessario, da altre fonti del bilancio dello Stato che svolgono il ruolo di raccordo finanziario tra risorse rese disponibili dai contributi e le prestazioni, con queste ultime gradualmente, sempre più a mano a mano che ci si avvicina all'entrata a regime del sistema contributivo, legate ai contributi versati in regime di capitalizzazione nozionale. Ogni anno, all'interno del bilancio dell'Ente Gestore della Previdenza Pubblica, è data chiara evidenza della quota del pagamento delle pensioni coperta dalla contribuzione e della quota coperta da altre risorse del bilancio dello Stato.

TITOLO II
IL SISTEMA PENSIONISTICO E PREVIDENZIALE PRIVATO

Articolo 26.
(Fiscalità dei pilastri privati)

1. La fiscalità dei pilastri privati si ispira al principio costituzionale della progressività.
2. Nel suo ridisegno, il Governo prevede:
 - la detraibilità dei contributi dal debito annuale di imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - l'assoggettamento dei contributi alla normale contribuzione pensionistica e assicurativa;
 - l'imposizione dei rendimenti annuali che si accumulano sui conti personali dei partecipanti, secondo due o più aliquote progressive, di cui la prima eventualmente anche nulla;
 - l'imposizione separata, al netto dei rendimenti che hanno già scontato l'imposizione, per la quota dei benefici richiesta in forma di capitale *una tantum*;
 - l'imposizione progressiva, al netto dei rendimenti che hanno già scontato l'imposizione, della rendita, secondo le vigenti aliquote per l'imposizione progressiva dei redditi delle persone fisiche.
3. A seconda del livello dello scaglione per cui si stabilisce l'aliquota di imposta nulla sui rendimenti annuali, questi stessi possono essere del tutto esentati anche dall'imposizione separata sull'*una tantum* e dalla imposizione progressiva sulla rendita.
4. Il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al Decreto legislativo n. 252 del 5 Dicembre 2005 e alla collegata normativa di attuazione.
5. Nella revisione della normativa fiscale e dell'adeguatezza della soglie di detraibilità, Il Governo considera l'estensione dell'ambito operativo dei pilastri privati di cui ai successivi articoli 30 e 31.

Articolo 27.

(Equiparazione tra strumenti pensionistici privati)

- 1.** Fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti e polizze assicurative individuali a finalità pensionistica sono completamente equiparati in ogni aspetto normativo, organizzativo e fiscale.
- 2.** Il loro funzionamento si ispira il più possibile ai principi del libero spostamento dei lavoratori tra datori di lavoro, occupazioni e professioni e del libero movimento dei capitali.

Articolo 28.

(Equiparazione del contributo del lavoratore e del datore di lavoro)

- 1.** Dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati dalla presente legge, l'eventuale contribuzione ai pilastri privati del datore di lavoro, privato e pubblico, è considerata componente della retribuzione lorda del lavoratore dipendente.
- 2.** Come conseguenza del precedente comma, l'eventuale contributo datoriale è, ai fini fiscali e contributivi, assimilato al contributo del lavoratore dipendente e assoggettato alla contribuzione pensionistica e assicurativa ai sensi dei precedenti articoli 9, 10-13 e 19.
- 3.** Il Governo valuta l'opportunità di estendere l'applicazione dei precedenti due commi anche ai lavoratori già iscritti a forme pensionistiche private.
- 4.** Il presente articolo mira a creare le condizioni per l'effettività dei principi enunciati al precedente articolo 27, secondo comma, rendendo indifferente per il datore di lavoro, il dipendente e le parti sociali la contrattazione del contributo datoriale ai pilastri privati e la contrattazione di incrementi retributivi.
- 5.** Il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al Decreto legislativo n. 252 del 5 Dicembre 2005 e , in particolare, agli articoli 8 e 16.

Articolo 29.
(L'accesso all'una tantum)

1. Le proporzioni con cui è possibile ottenere i benefici accumulati in forma di prestazione capitale *una tantum* tengono conto:

- del livello della rendita erogabile dai pilastri pensionistici privati;
- della pensione maturata all'interno del sistema pensionistico pubblico;
- della presenza di una copertura sanitaria integrativa per la quiescenza, che copra anche dal rischio di sopravvenuta non autosufficienza.

2. Nel primo e secondo caso, in ragione del raggiungimento di soglie di reddito complessivo da pensione pubblica e privata, è possibile riconoscere un più ampio accesso all'*una tantum*.

3. Ove, con riferimento al precedente comma, il titolare delle prestazioni dei pilastri privati non sia ancora pensionato dal sistema pubblico, il Governo provvede a definire le modalità con cui si tiene conto dei benefici in corso di maturazione. La scelta può anche essere quella di convertire virtualmente in rendita il montante nozionale maturato sino ad allora nel pilastro pubblico (scelta prudenziale).

4. Nel terzo caso, se la copertura sanitaria integrativa soddisfa requisiti minimi in termini di prestazioni assicurate (grandi eventi sanitari, prestazioni di *long-term care*) e coordinamento con il Sistema Sanitario Nazionale (complementarietà ai LEA e copertura dell'eventuale *copayment*), è possibile riconoscere un più ampio accesso all'*una tantum*.

5. Le soglie di reddito e i requisiti minimi della copertura sanitaria integrativa sono stabiliti nei decreti delegati dalla presente legge.

Articolo 30.

(Prestazioni pensionistiche e prestazioni sanitarie)

1. Ferma restando la possibilità del lavoratore di avvalersi di prestazioni di integrazione della pensione e copertura sanitaria integrativa in forma separata, il Governo rivede e completa la normativa dei pilastri pensionistici privati affinché:

- essi possano svolgere tutte le funzioni di copertura sanitaria integrativa, sia durante la vita attiva sia durante la vita in quiescenza;
- sia incentivata la copertura congiunta pensionistica e sanitaria, anche prevedendo agevolazioni fiscali *ad hoc*, aggiuntive rispetto a quelle finalizzate alla sola copertura pensionistica.

2. I pilastri pensionistici privati possono assolvere alla funzione di copertura sanitaria o tramite l'acquisto da compagnia assicurativa di una polizza assicurativa collettiva (fondi pensione negoziali e aperti) o individuale (polizze assicurative con finalità pensionistica), ovvero dedicandovi una porzione dei benefici in accumulazione.

3. I decreti delegati dalla presente legge specificano le modalità e i vincoli con cui si procede ad individuare, all'interno della contribuzione ai pilastri pensionistici privati, la quota destinata al pagamento del premio per l'acquisto della polizza assicurativa. Si prevede che, per gli eventuali periodi durante i quali il lavoratore ha sospeso la contribuzione ai pilastri pensionistici o la ha terminata senza far richiesta di accesso ai benefici, il pagamento del premio relativo alla polizza possa continuare indipendentemente a carico dello stesso lavoratore.

4. Per il periodo successivo all'inizio dell'erogazione dei benefici, il pagamento dei premi della polizza assicurativa è finanziato dal montante accumulato, dedicandovi una quota della rendita. Alternativamente, una quota del montante può essere utilizzata come premio unico anticipato, laddove emergano possibilità contrattuali di questo genere.

5. Con riferimento, invece, all'opzione di finanziare le prestazioni sanitarie avvalendosi delle risorse in accumulazione prima dell'inizio dell'erogazione dei benefici da parte dei pilastri privati, i decreti delegati specificano le modalità e i limiti con cui è possibile, anche più volte nel corso della vita lavorativa, l'accesso anticipato al capitale in maturazione per finanziare le spese sanitarie del lavoratore o della sua famiglia o aggregazione sociale. Nel rispetto della finalità pensionisti-

ca, la normativa sull'accesso anticipato adeguatamente considera i casi in cui, per riconosciute ragioni sanitarie del titolare e della sua famiglia, la priorità dell'accumulazione diventi secondaria alla prestazione delle cure.

6. Il Governo assicura la razionalizzazione della corrente normativa fiscale dei fondi sanitari e delle polizze assicurative a finalità sanitaria e la sua coerenza con l'evoluzione della normativa riguardante i pilastri pensionistici privati.

7. Il Governo assicura la piena portabilità dei benefici pensionistici in accumulazione anche quando la compagnia assicurativa da cui è acquistata la polizza sanitaria rimanga la stessa; viceversa, assicura la piena sostituibilità della compagnia assicurativa, anche in costanza di rapporto con il pilastro pensionistico privato. Anche per favorire tali obiettivi è importante dare seguito al dettato del precedente articolo 26, di modo che le variazioni di contribuzione non tocchino mai il datore di lavoro e rientrino nelle piene e autonome facoltà del lavoratore diretto interessato.

8. Il Governo valuta l'opportunità di richiedere che la copertura sanitaria, pur sempre volontaria, avvenga attraverso due strumenti separati: uno per i grandi eventi con natura puramente assicurativa e premio unico o ricorrente; l'altro per gli eventi minori e il finanziamento delle compartecipazioni richieste dal SSN, che semplicemente ricorre all'accumulazione pensionistica in corso.

9. Nel rispetto dell'individualità dell'adesione ai pilastri privati e della scelta delle prestazioni di cui avvalersi, il Governo valuta l'opportunità di diversi livelli di bilanciamento tra componenti volontaristiche e componenti necessarie dei pilastri privati, al fine di raggiungere il miglior assetto di funzionamento delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni sanitarie.

10. A tale scopo, il Governo valuta anche la possibilità che le polizze assicurative collettive possano riguardare platee di partecipanti a fondi pensione diversi o a piani pensionistici individuali (aggregazioni di platee ai fini della copertura sanitaria; una sorta di "riassicurazione" ai fini sanitari).

Articolo 31.

(Prestazioni pensionistiche e assicurazione per il caso morte)

- 1.** Ferma restando la possibilità del lavoratore di avvalersi di prestazioni di integrazione della pensione e di assicurazione per il rischio morte in forma separata, il Governo rivede e completa la normativa dei pilastri pensionistici privati affinché possano acquistare prestazioni di assicurazione contro il rischio di premorienza (morte prima del compimento di uno specificato anno di età) per i loro iscritti.
- 2.** Tale prestazione deve necessariamente essere fornita da compagnia assicurativa e avviene tramite la stipula di una polizza collettiva (fondi pensione negoziali e aperti) o individuale (polizze assicurative con finalità previdenziale).
- 3.** L'assicurazione contro il rischio morte si estende non oltre l'età minima per il pensionamento nel sistema pensionistico pubblico (di cui al precedente articolo 3). I decreti delegati dalla presente legge specificano le modalità e i vincoli con cui si procede ad individuare, all'interno della contribuzione ai pilastri pensionistici privati, la quota destinata al pagamento del premio per l'acquisto della polizza assicurativa.
- 3.** Si prevede che, per gli eventuali periodi durante i quali il lavoratore ha sospeso la contribuzione ai pilastri pensionistici o la ha terminata senza far richiesta di accesso ai benefici, il pagamento del premio relativo alla polizza possa continuare indipendentemente a carico dello stesso lavoratore.
- 4.** Il Governo assicura la razionalizzazione della corrente normativa fiscale delle polizze assicurativa per il caso morte, e la sua coerenza con l'evoluzione della normativa riguardante i pilastri pensionistici privati.
- 5.** Come in precedenza all'articolo 28, ultimo comma, il Governo assicura la piena portabilità dei benefici pensionistici in accumulazione anche quando la compagnia assicurativa da cui è acquistata la polizza contro il rischio morte rimanga la stessa; viceversa, assicura la piena sostituibilità della compagnia assicurativa, anche in costanza di rapporto con il pilastro pensionistico privato. Anche per favorire tali obiettivi è importante dare seguito al dettato del precedente articolo 26, di modo che le variazioni di contribuzione non tocchino mai il datore di lavoro e rientrino nelle piene e autonome facoltà del lavoratore diretto interessato.

Articolo 32.

(Casistica di accesso anticipato al capitale)

1. Il Governo procede alla revisione e razionalizzazione della casistica di accesso anticipato al capitale in maturazione nei pilastri pensionistici privati, alla luce in primo luogo de:

- l'estensione delle funzioni dei pilastri privati alla copertura sanitaria, di cui al precedente articolo 28;
- l'estensione delle funzioni dei pilastri privati alla copertura contro il rischio morte, di cui al precedente articolo 29;
- la riforma complessiva degli ammortizzatori sociali per il mercato del lavoro, di cui a disegno di legge delega contestualmente presentato da ... in data

2. In qualsiasi momento dopo l'accesso anticipato, è riconosciuta al titolare la facoltà di reintegrare il capitale, anche alla fine del programma di investimento prima della trasformazione in rendita.

Articolo 33.

(Compensazioni per lo smobilizzo del TFR)

1. Sono rimossi tutti gli effetti della riduzione della base imponibile dell'IRAP, tramite deducibilità dei contributi pensionistici-assicurativi-assistenziali a carico del datore di lavoro e deducibilità aggiuntive *a forfait*, contenuta nella legge finanziaria per il 2007.

2. I datori di lavoro (privati e pubblici) hanno accesso ad una riduzione dei contributi pensionistici (solo pensionistici) al sistema pensionistico pubblico pari a 4 punti percentuali di retribuzione annua lorda del dipendente, se e solo se il lavoratore liberamente sceglie che il flusso di TFR sia smobilizzato verso i pilastri pensionistici privati. Lo sgravio contributivo è coordinato con i precedenti articoli 10-13.

4. Nella riduzione a favore del datore di lavoro rientra lo 0,5 per cento che fa nominalmente parte dell'accantonamento annuale al TFR, ma che non si accumula presso il datore ma è versato al sistema pensionistico pubblico come integrazione della contribuzione a quest'ultimo. Si rimuove, così, un elemento di scarsa trasparenza nei rapporti tra datore e dipendente, nonché di asimmetria tra lavoro

privato e lavoro pubblico (per quest'ultimo lo 0,5% è direttamente parte dell'aliquota di contribuzione al sistema pensionistico e non è stornato dall'accantonamento al TFR).

5. I precedenti commi riguardano tutte le imprese, senza differenza di settore, di fatturato e di numero di addetti e occupati.

6. Per facilitare la transizione verso un nuovo equilibrio in cui l'istituto del TFR è completamente superato e non influenza più neppure la contabilità formale d'impresa, il Governo può prevedere che la riduzione dei contributi pensionistici e il contestuale smobilizzo del TFR riguardino unicamente i lavoratori al di sotto di data soglia di anzianità contributiva.

7. Per le piccole imprese, inoltre, il Governo ha facoltà di prevedere che lo smobilizzo del TFR avvenga per gradi nell'arco di massimo 7 anni. In tal caso, le percentuali con cui in ogni anno è possibile smobilizzare il TFR sono le stesse che si applicano alla riduzione dei contributi al sistema pensionistico pubblico di cui al secondo comma, di modo che, all'ottavo anno, ad un completo smobilizzo del flusso di TFR di quell'anno corrisponda una decontribuzione al sistema pensionistico pubblico di 4 punti percentuali.

7. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti pubblici, i commi 1-7 sono coordinati con il successivo articolo 35.

Articolo 34.

(Possibilità del solo smobilizzo integrale e fondo di garanzia del TFR)

1. Lo smobilizzo dei flussi futuri di TFR è possibile soltanto in forma integrale (tutto/niente) e solo verso pilastri privati esplicitamente scelti. È annullato ogni effetto del silenzio-assenso, ritenuto mezzo insufficiente alla rappresentazione della volontà e inadatto a diffondere "consapevolezza e cultura previdenziale".

2. Dal momento dello smobilizzo, decade la contribuzione del datore di lavoro al fondo di garanzia del TFR (di cui alla legge n. 287 del 1982 e successive integrazioni e modificazioni) per la sola quota espressamente dedicata alla copertura del rischio di mancato pagamento del TFR (0,15 per cento della retribuzione lorda).

3. Per la rimanente quota (0,05 per cento), il Governo ne valuta l'utilità del mantenimento in relazione alla sua specifica funzione, tenuto anche conto della riorganizzazione degli ammortizzatori del mercato del lavoro introdotta dal Job Act.

4. Sono rimosse tutte le altre agevolazioni previste per lo smobilizzo del TFR, tranne la decontribuzione pensionistica di cui al precedente articolo e la cancellazione della contribuzione al fondo di garanzia di cui al precedente comma 2.

5. Sono rimossi sia il fondo residuale presso l'INPS (deputato a raccogliere i lavoratori con il silenzio-assenso) che il cosiddetto "fondo infrastrutture" gestito in tesoreria dello Stato (deputato a raccogliere gli accantonamenti dei lavoratori impiegati presso imprese con più di 50 addetti e che esplicitamente rifiuteranno di aderire ai pilastri privati).

Articolo 35.

(Smobilizzo del TFR per i lavoratori pubblici)

1. Lo smobilizzo del TFS – Trattamento di Fine Servizio è possibile soltanto previa sua trasformazione in TFR.

2. Lo smobilizzo dei flussi futuri di TFR per i lavoratori pubblici è possibile soltanto nei limiti in cui la Pubblica Amministrazione rende disponibili risorse finanziarie da dedicare all'accumulazione reale. È da escludersi qualsiasi ipotesi di sviluppo della previdenza complementare nel comparto del lavoro pubblico su basi di accumulazione nozionale.

3. A tal fine, il Governo considera la possibilità di selezionare i lavoratori dipendenti in base all'età e all'anzianità contributiva al pilastro pubblico, in modo da circoscrivere il numero di coloro che potranno richiedere lo smobilizzo del TFR.

4. Fermo restando l'obiettivo del superamento del TFR nel comparto del lavoro pubblico, il Governo considera la possibilità, ulteriore rispetto a quella indicata al precedente comma, di un periodo di transizione durante il quale sono smobilizzabili, su richiesta del lavoratore, percentuali crescenti del flusso annuale di TFR.

Articolo 36.

(Trattamento fiscale del TFR)

1. Dalla data di entrata di vigore dei decreti delegati dalla presente legge, il trattamento fiscale delle successive rivalutazioni di legge del TFR è, per tutti i lavoratori dipendenti, a tutti gli effetti equiparato a quello dei titolo di Stato.
2. Ove mai si procedesse alla omogeneizzazione delle aliquote di imposta sui redditi da capitale, essa coinvolgerebbe anche l'aliquota impositiva sulle rivalutazioni del TFR.
3. I precedenti due commi trovano diretta applicazione nei confronti dei lavoratori pubblici per i quali il DPCM del 20 Dicembre 2000 ha previsto l'istituto del TFR o che, volontariamente, hanno scelto di passare dal TFS (Trattamento di Fine Servizio) al TFR.
4. Il Governo valuta l'opportunità di circoscrivere l'applicazione del precedente comma 1. alla platea dei lavoratori cui è riconosciuta la facoltà di smobilizzo del TFR ai sensi dei precedenti articoli 33, 34 e 35.

Articolo 37.

(Accesso alle prestazioni e loro reversibilità)

1. Il Governo procede alla revisione del "Testo Unico della Previdenza Complementare" affinché, ferma restando la casistica dell'accesso anticipato per motivi sanitari (precedente articolo 30) o per gli altri motivi previsti dalla normativa, le prestazioni dei pilastri privati diventino accessibili:
 - per l'erogazione dell'*una tantum* e della pensione, a decorrere dal momento in cui diviene possibile il pensionamento all'interno del sistema pensionistico pubblico, ovvero a partire dal 62-esimo anno di età come al precedente articolo 3; è facoltà del titolare posticipare *sine die* la richiesta di erogazione;
 - nel caso di morte del titolare prima dell'erogazione delle prestazioni, immediatamente con riferimento alla quota spettante a ciascun erede.

2. Per quanto riguarda la prima *alinea* del precedente comma, il pensionamento all'interno del pilastro pubblico e quello all'interno del pilastro privato rimangono comunque indipendenti nella scelta della data di decorrenza.

3. Per quanto riguarda la seconda *alinea* del primo comma, il Governo provvede a definire una casistica rilevante sulla base della quale fissare le quote massime di montante fruibili come *una tantum* dagli eredi. Nella salvaguardia della finalità pensionistica che meglio si riflette nella rendita, tale casistica tenta comunque di lasciare ampio spazio alle scelte individuali. Il possesso di una copertura sanitaria integrativa da parte dell'erede, la presenza nell'asse della prestazione connessa alla morte del *de cuius* (l'assicurazione per il caso di morte di cui al precedente e articolo 31) e lo stato di accumulazione di benefici pensionistici all'interno sia del pilastro pubblico sia di quello privato per l'erede costituiscono fattori da considerare positivamente per riconoscere percentuali crescenti (anche il 100%) di accesso all'*una tantum* da parte degli eredi (in coerenza con il dettato del precedente articolo 29).

4. Per le prestazioni dei pilastri pensionistici privati, il titolare ha la possibilità:

- di escludere totalmente la reversibilità al momento della conversione del montante in rendita;
- fermi restando gli obblighi derivanti dal diritto di famiglia e dal diritto ereditario, di eleggere altri beneficiari ammessi a godere sia della reversibilità sia della suddivisione del montante in caso di morte (in quest'ultimo caso, la scelta deve essere espressa per tempo).

Articolo 38.

(Definizione: i pilastri privati previdenziali)

1. In relazione anche alle modalità con cui avverrà il coordinamento, in capo ai pilastri privati, delle prestazioni pensionistiche, di quelle di copertura assicurativa sanitaria e di copertura assicurativa contro l'evento morte, i pilastri privati potranno assumere la funzione e il nome di pilastri previdenziali (fondi previdenziali e polizze assicurative previdenziali).

TITOLO III

COPERTURA FINANZIARIA

Articolo 39. ***(Copertura finanziaria)***

1. Il Governo si avvale degli uffici della Ragioneria Generale dello Stato e del Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale per calcolare l'effetto dei provvedimenti di cui alla presente legge sul bilancio dello Stato, immediati e di medio-lungo termine.

2. Le minori spese e le maggiori entrate derivanti dai provvedimenti della presente legge sono dedicati:

- al finanziamento della riforma degli ammortizzatori del mercato del lavoro introdotta dal Job Act;
- al finanziamento della modernizzazione, della razionalizzazione e del rafforzamento degli istituti assicurativi e assistenziali.

3. Per garantire la compatibilità finanziaria dei provvedimenti di cui alla presente legge, il Governo ha facoltà, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, di:

- fissare ad un livello superiore l'età "canonica" di cui all'articolo 5., commi secondo e seguenti; l'età "canonica" può essere innalzata sino a riprodurre nel sistema di calcolo retributivo le stesse differenze percentuali che emergono nel contributivo tra assegni accessibili al crescere dell'età/anzianità (fermo restando che il criterio di calcolo delle due pensioni rimane diverso); l'aumento dell'età "canonica" può avvenire agendo sia sul requisito anagrafico (oltre i 62 anni di età) sia su quello contributivo (oltre i 40 anni di anzianità);
- fissare ad un livello superiore al 25 per cento l'aliquota unica di contribuzione pensionistica dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, parasubordinati e autonomi;
- fissare un "contributo di solidarietà" o un "contributo di sostegno alla transizione" per le pensioni e quote di pensione retributive già in erogazione; tale contributo si applica: alle pensioni superiori a 5 mila Euro lordi mensili (inclusa la tredicesima mensilità espressa in dodicesimi), e alle quote di pensione superiori al prodotto tra 5 mila Euro e il rapporto tra

l'anzianità contributiva maturata all'interno del criterio di calcolo retributivo e l'anzianità complessiva;

- variare la progressività con cui sono riconosciute le agevolazioni fiscali, in modo tale da concentrarle soprattutto sulle fasce di reddito medio-basse;
- per una iniziale fase di transizione, distinguere il trattamento fiscale dei fondi pensione da quello delle polizze assicurative con finalità pensionistica;
- uniformare le aliquote di imposizione sui redditi da capitale, riducendo la differenza di trattamento tra questi ultimi e i redditi da lavoro, perfezionando la cosiddetta proposta "Visco" e, in particolare, valutando l'introduzione di una modalità impositiva che tenga conto della lunghezza del periodo lungo il quale i redditi sono maturati (il cosiddetto "equalizzatore");
- estendere *in toto* o per singole parti il contenuto della presente legge alle Casse dei liberi professionisti e alle altre Gestioni autonome non interessate dalla fusione nell'Ente Gestore della Previdenza Pubblica.

